

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4264

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BONATESTA e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1999

—————

Norme per l’esercizio del diritto di voto dei disabili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» nel suo spirito più ampio ha individuato tutta una serie di situazioni nelle quali (o per le quali) è necessario intervenire al fine di rimuovere le eventuali «condizioni invalidanti», in modo da garantire l'effettivo godimento dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Come per tutte le leggi-quadro si tratta di uno schema generale che, sebbene dettagliato e preciso, col tempo necessita di integrazioni (anche normative) volte alla sua specifica applicazione; integrazioni che si presentano via via nel tempo, quando ci si accorge che, sul piano pratico, l'applicazione della norma risulta meno ampia di quanto non fosse nello stesso spirito della legge.

L'argomento che noi intendiamo affrontare con il presente disegno di legge, attiene al «diritto di voto». L'articolo 29 della legge-quadro richiamata coinvolge solo una parte dei soggetti portatori di *handicap*; solo una parte di essi può beneficiare di queste disposizioni ed esprimere così il proprio voto secondo le modalità ivi descritte.

Neppure la legge 15 gennaio 1991, n. 15, «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti» ha potuto migliorare la situazione; certo sono state redatte norme che agevolano comunque gli elettori non deambulanti a «recarsi» in seggi diversi per poter esprimere il voto, ma essi devono comunque «recarsi», e moltissimi rimangono esclusi, moltissimi che hanno la sventura di trovarsi in uno stato di salute tale da non consentir loro di potersi recare al seggio elettorale e depositare la propria scheda nella specifica urna.

Purtroppo non si tratta di casi sporadici, ma di realtà abbastanza consistenti: le cifre parlano da sole e ci basta citare un solo (parziale) esempio a suo tempo riportato

dalla stampa. Parliamo di Roma, della Capitale: nelle ultime consultazioni provinciali (novembre 1998) solamente l'8 per cento dei seggi era stato attrezzato per consentire il voto ai disabili che, in cifre esatte, significa 288 seggi su un totale di 3.600.

È tristemente corrispondente al vero che delle «difficoltà» nella espressione del voto la stampa parla ampiamente, ma quasi nulla si dice delle «difficoltà», degli ostacoli che i disabili devono affrontare per poter raggiungere i seggi elettorali. E neppure conosciamo i numeri di quanti sono costretti ad uno stato di immobilità tale da non poter uscire di casa; sono genericamente ricompresi fra i «non votanti».

E allora ci sembra doveroso assumere questa iniziativa di legge, proponendo una soluzione immediata e per niente dispendiosa, al fine di avere il giusto e normale rispetto e senso civico che ci fa ribellare a questo stato di cose.

Come abbiamo già detto, adottare un sistema di «seggi mobili» risponde ad esigenze di un risultato più veloce e sicuramente molto meno impegnativo dal punto di vista strettamente economico. Non ultimo va sottolineato che lo spirito di questa iniziativa è quello di muoversi nella direzione di agevolare e rendere possibile l'esercizio del voto proprio da parte dei malati più gravi; infatti si può ben aggiungere che, attraverso questo strumento, saranno molti di più gli elettori che riusciranno ad esercitare ed esprimere il loro diritto di voto attivo.

La delicatezza dell'argomento e la necessità di un intervento che risolva il problema senza frapporre ulteriori discriminazioni nei confronti di quanti già soffrono quotidianamente per il loro stato di salute, saranno le motivazioni portanti ed il filo conduttore di un dibattito politico costruttivo per una rapida approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da *handicap*, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.

3-ter. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto, dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'Ufficio elettorale comunale competente per territorio. La richiesta deve essere corredata della attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento.

3-quater. Ai fini dell'esercizio del voto, tramite il seggio mobile, agli elettori aventi diritto è consentito l'affiancamento di un accompagnatore di fiducia con le modalità di cui al comma 3.

3-quinquies. Il seggio elettorale mobile è composto da:

- a) un presidente nominato dal Presidente della competente Corte d'Appello;
- b) un segretario nominato dal Presidente della competente Corte d'Appello;
- c) un medico autorizzato al rilascio di certificati di accompagnamento;
- d) un ufficiale giudiziario, o altro soggetto abilitato a funzioni simili, delegato dal Presidente della competente Corte di Appello a ricevere e sigillare, in apposita busta contenitrice, le schede votate;

e) un militare-autista o vigile urbano-autista, designato dal Comando di appartenenza e dotato di apposita autovettura.

3-sexies. Lo scrutinio delle schede raccolte dal seggio elettorale mobile avviene presso il seggio elettorale centrale, all'uopo integrato dai componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3-quinquies.

3-septies. Ove richiesto dall'elettore avente diritto o dall'eventuale suo accompagnatore, il Presidente provvede a fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di espressione del voto astenendosi da ogni qualificazione politica dei riferimenti usati.

3-octies. Il sindaco del comune interessato, entro dieci giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, fissa il numero dei seggi elettorali mobili in relazione al dato oggettivo delle richieste valide pervenute e della loro dislocazione.

3-novies. Il prefetto, in caso di numero ridotto di elettori che facciano richiesta di esprimere il voto a domicilio, ai sensi del presente articolo, può disporre che il presidente ed il segretario del seggio elettorale possano rendersi disponibili per i soggetti richiedenti».

Art. 2.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge rientrano in quelli ordinariamente previsti per ogni singola consultazione elettorale e vengono certificati dalla Prefettura competente per territorio che provvede, per delega, al saldo, se ed in quanto dovuto.

N. 4312

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1999

Tutela delle abitazioni agricole dal rumore della caccia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da un recente provvedimento adottato dal Sindaco del comune di Acerra, in provincia di Napoli.

Gli abitanti di un'area agricola, denominata Palmiano, ed in particolare un genitore esasperato dal pianto della propria bambina ad ogni fucilata, si sono rivolti alle Autorità per impedire la continuazione di un'attività di caccia sicuramente legittima secondo le norme in materia venatoria, ma lesiva della salute pubblica in quanto, com'è stato accertato, esercitata in violazione degli *standards* previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico.

Su richiesta del Sindaco di Acerra, l'ASL NA 4 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, prescrivendo cautelativamente la distanza di 400 metri (4 volte superiore a quella prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157) dalle abitazioni. Tale parere è stato preceduto da prove fonometriche effettuate dai tecnici dell'ASL che hanno misurato il rumore prodotto da alcuni spari di fucili calibro 12 caricati con bossoli simili a quelli utilizzati dai cacciatori della zona.

Per la località Palmiano di Acerra, classificata area di II classe, i valori limite assoluti di immissione non possono superare il leq di 55 db (A) nelle ore diurne e 45 db (A) nelle ore notturne. I rilievi fonometrici dell'ASL hanno accertato, invece, un leq di 74,2 db (A) sparando a 100 metri dall'apparecchio rilevatore e di 69,5 db (A) sparando a 150 metri.

I tecnici dell'ASL NA 4 hanno accertato anche il cosiddetto limite differenziale di immissione, definito dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della citata legge n. 447 del

1995, come il valore determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (dopo gli spari) ed il rumore residuo (cioè il rumore di fondo esistente comunque nella zona indipendentemente dagli spari). Esso è risultato essere di 34,2 dB nel caso di spari a distanza di 100 metri dall'apparecchio e 29,5 dB nel caso di spari a 150 metri di distanza. Anche il rumore differenziale di immissione è risultato essere pertanto superiore agli *standards* previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280.

Considerato che le aree in cui viene esercitata l'attività venatoria sono, come la località Palmiano di Acerra, zone rurali a basso rumore di fondo, e che la legge sulla caccia consente ai cacciatori di sparare a soli 100 metri dagli immobili - distanza alla quale, come si è accertato ad Acerra vengono violati gli *standards* previsti - in tutt'Italia la caccia nelle aree agricole viene esercitata in violazione delle norme a tutela dall'inquinamento acustico.

Il presente disegno di legge propone pertanto una modifica della legislazione in materia venatoria al fine di aumentare le distanze dalle abitazioni per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle fucilate, così come consigliato dall'ASL Napoli 4 al sindaco del comune di Acerra.

In particolare, si propone di modificare la legge quadro n. 157 del 1992 in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, che, all'articolo 21, comma 1, lettera e), vieta l'esercizio venatorio nelle zone comprese nell'arco di cento metri dagli immobili, fabbricati e

stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.

Questa norma trova la sua *ratio* esclusivamente nella prevenzione di incidenti di caccia e pertanto non appresta alcuna tutela per il cittadino rispetto al rumore provocato da continui spari nelle aree agricole abitate.

Eppure è noto come il rumore possa influenzare il benessere psico-fisico degli individui.

In particolare, il rumore conseguente ad inattese fucilate può creare situazioni di *stress*, di interruzioni del sonno, di disturbo delle attività di studio o di lavoro ed è un fattore di rischio in relazione ad alterazioni nosologiche.

La modifica proposta intende dunque prevenire tali effetti indesiderati e soprattutto nocivi per la salute degli abitanti delle aree agricole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 21 comma 1, lettera *e*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».